

I.R.P.E.T.  
Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana

# **REGOLAMENTO DI ACCESSO AGLI ATTI, AI DATI ED ALLE INFORMAZIONI**

Approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 17 del 30 ottobre 2007



Articolo 1  
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della L.R. 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'I.R.P.E.T.), disciplina la conoscibilità degli atti amministrativi dell'IRPET, sia da parte della collettività che dei singoli interessati, e stabilisce le modalità con le quali gli atti medesimi sono disponibili presso gli uffici dell'Istituto, in conformità con quanto disposto dalle norme statali e regionali in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti, di documentazione amministrativa e di trattamento dei dati personali.
2. Il presente regolamento disciplina inoltre le modalità di divulgazione e di accesso ai dati ed alle informazioni prodotti dall'IRPET, o che sono a questo disponibili, nell'ambito dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 2 della L.R. 29 luglio 1996, n. 59.
3. In materia di procedimento amministrativo l'IRPET si conforma, per quanto compatibile con i compiti e le funzioni attribuite, alle norme di cui al Titolo I della L.R. 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2  
Atti amministrativi e documenti

1. La conoscenza degli atti amministrativi si realizza mediante la disponibilità dei relativi documenti.
2. Ai fini del presente regolamento, costituisce documento ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti prodotti dall'IRPET, o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa dell'IRPET.

Articolo 3  
Atti soggetti a pubblicità

1. Sono soggetti a pubblicità i seguenti atti dell'IRPET:
  - a) i provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi, intendendosi per essi gli atti amministrativi consistenti in dichiarazioni di volontà, di scienza o di giudizio, idonei a produrre, ai sensi dell'ordinamento vigente, determinati effetti nella sfera giuridica di soggetti terzi;
  - b) i provvedimenti aventi carattere organizzativo generale e quelli concernenti le nomine;
  - c) gli atti la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali;
  - d) gli atti amministrativi esecutivi di precedenti provvedimenti amministrativi;
  - e) altri atti che per il loro contenuto devono essere portati a conoscenza della generalità dei cittadini.
2. Non sono resi pubblici gli atti amministrativi aventi rilevanza interna, individuati con provvedimento del Direttore dell'IRPET in conformità con quanto disposto in applicazione dell'articolo 18, comma 3, della L.R. 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino

ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)).

#### Articolo 4

##### Pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana

1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 5 della L.R. 23 aprile 2007, n. 23, sono pubblicati nella parte seconda del Bollettino ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.) i seguenti atti:
  - a) i bandi e gli avvisi di concorso dell'IRPET ed i relativi provvedimenti di approvazione;
  - b) i bandi e gli avvisi dell'IRPET per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari, ed i relativi provvedimenti di approvazione;
  - c) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere a) e b);
  - d) gli altri atti la cui pubblicazione nel BURT sia prevista da leggi e regolamenti statali e regionali.
2. Salvo che non sia diversamente disposto, la pubblicazione degli atti nel B.U.R.T. non sostituisce la comunicazione ai destinatari degli atti medesimi dovuta ai sensi dell'articolo 39 della L.R. 20 gennaio 1995, n. 9.
3. La pubblicazione sul B.U.R.T. degli atti di cui al comma 1 avviene con le modalità e secondo le regole tecniche stabilite ai sensi della L.R. 23 aprile 2007, n. 23.

#### Articolo 5

##### Pubblicazione nel sito informatico dell'IRPET

1. E' istituita la banca dati degli atti amministrativi dell'IRPET.
2. Mediante la banca dati di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito informatico dell'Istituto tutti gli atti dell'IRPET soggetti a pubblicità, comprensivi degli atti pubblicati sul B.U.R.T. ai sensi di quanto disposto al precedente articolo 4, comma 1.
3. Le modalità e le caratteristiche tecniche di pubblicazione degli atti nella banca dati di cui al comma 1 sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'IRPET, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ed in conformità con quanto disposto ai sensi dell'articolo 19 della L.R. 23 aprile 2007, n. 23.
4. La consultazione della banca dati di cui al comma 1 sul sito informatico dell'IRPET è libera, permanente e gratuita. Le modalità di accesso alla banca dati e di stampa e di riproduzione degli atti in essa pubblicati sono stabilite dal Direttore dell'IRPET con il provvedimento di cui al precedente comma 3.

#### Articolo 6

##### Tutela della riservatezza e limiti alla pubblicità

1. Al fine di salvaguardare la riservatezza dei destinatari degli atti nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, si osservano le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.
2. La pubblicazione degli atti nel B.U.R.T. e nella banca dati avviene in forma integrale, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 4.
3. Al fine di salvaguardare la riservatezza dei terzi, il Direttore dell'IRPET con proprio provvedimento individua le tipologie degli atti dell'IRPET che sono esclusi dalla pubblicità, in conformità con quanto disposto all'articolo 44, comma 1 e comma 4, della L.R. 20 gennaio 1995, n. 9.
4. Ferma restando l'esclusione della pubblicità, è comunque data conoscenza dell'adozione degli atti di cui al precedente comma 3 attraverso la pubblicazione per estremi.

#### Articolo 7

##### Accesso agli atti ed ai documenti

1. L'accesso ai documenti amministrativi formati dall'IRPET o ad esso disponibili costituisce lo strumento per realizzare la conoscenza degli atti non soggetti a pubblicità ai sensi del precedente articolo 3.
2. Il diritto di accesso agli atti di cui al precedente comma 1 si esercita nei modi e con le limitazioni stabilite ai Capi II, III e IV della L.R. 20 gennaio 1995, n. 9.
3. Le modalità organizzative ed operative per l'esercizio presso l'IRPET del diritto di accesso agli atti ed ai documenti sono disposte dal Direttore dell'IRPET con proprio provvedimento, nel rispetto di quanto stabilito al precedente comma 2.

#### Articolo 8

##### Accesso ai dati ed alle informazioni

1. In conformità con quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera e), della L.R. 29 luglio 1996, n. 59, l'IRPET promuove la conoscenza e l'utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite e prodotte nell'ambito della propria attività di ricerca.
2. Ai fini di quanto sopra, i documenti di ricerca prodotti dall'IRPET sono resi disponibili presso la Biblioteca dell'Istituto e sul proprio sito informatico in forma integrale ed accessibile, fatto salvo l'eventuale riconoscimento di diritti di autore. I documenti di ricerca correlati a programmi e progetti di ricerca di soggetti terzi sono resi disponibili secondo le modalità con questi concordate.
3. Gli archivi di dati non sottoposti a diritti di autore sono resi disponibili sul sito informatico dell'Istituto o su richiesta rivolta al Direttore dell'IRPET.
4. I dati e le informazioni correlati all'attività di ricerca sono resi disponibili nel rispetto delle norme di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici.

## Articolo 9

### Decorrenza delle norme in materia di pubblicità degli atti

In conformità con quanto disposto all'articolo 24 della L.R. 23 aprile 2007, n. 23, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento hanno efficacia dal 1° gennaio 2008.

## Articolo 10

### Abrogazioni

A decorrere dal 1° gennaio 2008 è abrogato il comma 3 dell'articolo 31 del regolamento di organizzazione dell'IRPET, approvato dal Consiglio di amministrazione dell'IRPET con deliberazione n. 3 del 6.3.2001 e successivamente modificato con deliberazioni n. 22 del 24.9.2001 e n. 16 del 27.9.2004.